



Bruxelles, 14 marzo 2019
(OR. en)

7180/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0040(COD)

TRANS 170
CODEC 621
PREP-BXT 102

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	ST 6915/19
n. doc. Comm.:	ST 6340/19
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (prima lettura) (deliberazione legislativa) <ul style="list-style-type: none">– Preparazione in vista dell'adozione dell'atto legislativo– Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione

1. La Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto il 12 febbraio 2019. Essa rientra tra le "misure di emergenza" volte ad attenuare, durante il periodo transitorio, le conseguenze del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione senza un accordo di recesso.
2. La proposta prevede di prorogare la validità di un certo tipo di autorizzazioni di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria al fine di garantire la continuità senza perturbazioni nelle operazioni ferroviarie transfrontaliere da e verso il Regno Unito. Un'esigenza specifica deriva dalla necessità di dover adeguare alla nuova situazione un accordo bilaterale tra Francia e Regno Unito in modo che lo stesso possa continuare a fornire l'appropriato quadro per la gestione della sicurezza per queste operazioni.

3. La proposta integra la direttiva 2004/49/CE¹. La proroga di validità delle autorizzazioni per talune parti dell'infrastruttura ferroviaria in linea con la pertinente normativa dell'UE dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario per adeguarsi alla nuova situazione. La misura di emergenza è subordinata all'applicazione di standard di sicurezza identici ai requisiti dell'UE in relazione all'infrastruttura sul territorio del Regno Unito utilizzata per la connettività ferroviaria transfrontaliera.
4. Il gruppo ad hoc "Articolo 50" ha discusso la proposta il 14 e il 26 febbraio 2019 e ha fornito orientamenti al gruppo "Trasporti terrestri". Quest'ultimo ha discusso la proposta il 25 febbraio e il 4 marzo 2019. Le delegazioni FR, PL e UK hanno formulato una riserva di esame parlamentare. Le delegazioni hanno sostenuto la proposta e convenuto di estenderla ad altre licenze e autorizzazioni specifiche per le quali una misura di emergenza è sembrata ugualmente necessaria. Il gruppo ha inoltre deciso di prorogare di 9 mesi il rispettivo periodo di validità. Il rappresentante della Commissione si è riservato di esprimere la posizione della sua istituzione rispetto alla proroga e rispetto all'inclusione, nell'ambito di applicazione, delle licenze dei macchinisti.
5. Il 6 marzo 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato un mandato per i negoziati² che autorizza la presidenza a proseguire i colloqui esplorativi prima della votazione in prima lettura del Parlamento europeo.
6. Al Parlamento europeo Ismail Ertug (S&D, DE) è stato nominato relatore il 27 febbraio 2019. Prima della sua nomina, i coordinatori della commissione per i trasporti e il turismo hanno deciso di ricorrere a una procedura d'urgenza per cercare di pervenire a una decisione in Aula senza una relazione dell'apposita commissione.
7. Dai colloqui esplorativi dell'11 marzo 2019 è emerso che le posizioni indicative del Parlamento e del Consiglio erano vicine. In parallelo a questi colloqui si è proceduto con urgenza a una messa a punto giuridico-linguistica dei testi oggetto d'esame.
8. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 13 marzo 2019 che figura nell'addendum alla presente nota.

¹ Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

² Documento 6915/19.

9. La votazione nel Parlamento europeo rispecchia nella sostanza il mandato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 6 marzo 2019. Tuttavia, il Parlamento europeo ha sviluppato il considerando 3 della proposta iniziale della Commissione (considerando 4 del testo messo a punto). Questo considerando rispecchia gli sforzi messi in atto dalle autorità congiuntamente responsabili della gestione della sicurezza nel tunnel sotto la Manica per elaborare il futuro quadro di gestione. In sintesi, la differenza tra la posizione in prima lettura del Parlamento europeo e la posizione indicativa illustrata nel mandato del Coreper è sostanzialmente³ limitata a questa parte del considerando 4.
10. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- esprimere il proprio accordo sulla posizione del Parlamento europeo riportata nell'addendum alla presente nota,
 - invitare il Consiglio ad approvare la posizione del Parlamento europeo e
 - decidere all'unanimità di ricorrere alla procedura scritta per l'approvazione da parte del Consiglio (articolo 12, paragrafo 1, del regolamento interno), qualora il ricorso a tale procedura sia necessario per garantire l'adozione del regolamento prima della data del recesso. Nel caso in cui la data del recesso sia posticipata a una data successiva alla sessione del Consiglio, quest'ultimo dovrebbe essere invitato a dare la sua approvazione tramite una nota punto "A".

Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

³ Inoltre, è stato aggiunto un considerando 11 che rimanda al principio di sussidiarietà e che è stato redatto sulla falsariga del considerando 12 del regolamento relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (2018/0433(COD)).